

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 360224)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 48

**Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1  
Finalità.**

1. La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostiene la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

**Art. 2  
Attività.**

1. Le attività volte a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 sono:

- a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi;
- b) diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;
- c) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;
- d) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;
- e) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;
- f) promozione di servizi specialistici ed innovativi di marketing territoriale ed internazionale rivolti in particolare all'attrazione di investimenti esteri in Veneto;
- g) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;
- h) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;
- i) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;
- l) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;
- m) attività di supporto all'Unione regionale delle camere di commercio e alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.

**Art. 3  
Programmi annuali.**

1. Al fine di dare attuazione alle attività di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre, i programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi. La programmazione degli interventi è attuata dalla Giunta regionale, anche sentite le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, in conformità alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
2. I programmi esecutivi di cui al comma 1 sono attuati dalla Giunta regionale direttamente oppure mediante:
  - a) accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni;
  - b) accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto pubblico;
  - c) proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai programmi da attuare.
3. La Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 2, assegna ai soggetti attuatori specifici finanziamenti, in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.
4. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono in ogni caso fatte salve le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

**Art. 4**  
**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quelle della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" afferenti alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 5**  
**Abrogazioni.**

1. Sono e restano abrogate:
  - a) la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";
  - b) l'articolo 33 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" a far data dal 1° gennaio 2019.

**Art. 6**  
**Norma transitoria.**

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina.

**Art. 7**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2017

Luca Zaia

---

**INDICE**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Attività
- Art. 3 - Programmi annuali
- Art. 4 - Norma finanziaria
- Art. 5 - Abrogazioni
- Art. 6 - Norma transitoria
- Art. 7 - Entrata in vigore

### Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 giugno 2017, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 giugno 2017, dove ha acquisito il n. 256 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 dicembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatrice la consigliera Erika Baldin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 49.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto sostiene la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export ai quali possono partecipare le imprese, singole e associate, aventi sede operativa in Veneto. In particolare, la promozione all'estero delle produzioni venete è prevista dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e dall'articolo 33 “Interventi per lo sviluppo dell'export veneto” della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015”.

Si tratta di un'importante attività per rendere conosciute nei mercati internazionali la qualità e varietà delle produzioni venete e così favorirne la crescita e lo sviluppo. Negli anni infatti si sono consolidate delle metodiche per individuare, anche con la collaborazione delle Associazioni maggiormente rappresentative e delle Camere di Commercio, le iniziative di promozione più rispondenti alle esigenze delle imprese. Va evidenziato che in particolare la collaborazione con le Camere di Commercio, anche in considerazione del ruolo istituzionale che le stesse svolgono nei confronti delle imprese, appare senz'altro da continuare ed implementare, anche alla luce dei buoni risultati ottenuti nell'attuazione di alcune progettualità del recente passato. L'attuazione dei vari programmi promozionali annuali ha costruito un percorso virtuoso che ha consolidato nel tempo la presenza delle imprese venete ai maggiori momenti di “incontro” con un numero sempre crescente di operatori economici esteri. Partecipazioni fieristiche, workshop, seminari, attività di formazione e attività di “incoming” hanno caratterizzato l'operato regionale. Migliaia sono state negli anni le aziende venete coinvolte con un riscontro più che positivo così come evidenziato dai vari report di “customer satisfaction”. L'intervento regionale si è svolto sia con attività a regia regionale, sia avvalendosi della società consortile di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, sia attraverso la stipula di convenzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il disegno di legge, oltre ad armonizzare le vigenti disposizioni di legge regionale in un unico testo (con conseguente abrogazione delle due leggi sopra indicate), provvede ad aggiornare le previsioni di legge anche dal punto di vista delle modalità attuative degli interventi, così da:

- dare risposta alle esigenze del tessuto produttivo del Veneto alla luce dell'evoluzione dei settori e dei mercati, tenuto conto della normativa europea e statale in materia;
- prevedere modalità di attuazione dei programmi promozionali che tengano conto dell'avvenuto avvio del percorso giuridico per lo scioglimento della Società Veneto Promozione s.c.p.a. (istituita con la legge regionale n. 33/2004) e rispettino quanto stabilito dall'articolo 13 “Recesso dalla società consortile di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33” della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge regionale di stabilità regionale 2017”.

In particolare:

L'articolo 1 stabilisce le finalità dell'intervento regionale per la promozione dell'export delle imprese venete.

L'articolo 2 declina conseguentemente le attività attraverso cui si attua l'intervento regionale a sostegno dell'export, precisando che la relativa programmazione è attuata in conformità alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sentite le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'articolo 3 disciplina i programmi esecutivi annuali, prevedendo che siano adottati dalla Giunta regionale, sentita la com-

petente commissione consiliare, e prevede che la loro attuazione possa avvenire, oltre che in via diretta, anche delegando singoli interventi di promozione alle Camere di Commercio del Veneto, sulla base di specifiche convenzioni e previa stipula di accordi di programma, nonché attraverso accordi di programma e convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locali o attraverso l'avvalimento di idonee società regionali.

L'articolo 4 prevede la norma finanziaria e l'articolo 5 l'abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 6/2015 e della legge regionale n. 33/2004.

L'articolo 6 detta la disciplina transitoria stabilendo che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge si applichi la previgente disciplina (articolo 33 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 e legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33), mentre l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Nella seduta del 20 settembre 2017 sono state effettuate consultazioni con: Organizzazioni Sindacali FP CGIL Veneto - CISL FP Veneto - UIL TUCS Veneto.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 6 dicembre 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge, senza modifiche al testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà), Liga Veneta-Lega Nord (Finco, Finozzi, Possamai), Misto (Valdegamberi). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Azzalin, Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Guarda), Movimento 5 Stelle (Baldin).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Erika Baldin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'apertura verso i mercati ha da sempre caratterizzato il Veneto: la straordinaria espansione territoriale ed economica della Serenissima si deve soprattutto ai fiorenti e consolidati traffici commerciali e culturali con l'Oriente. Anche oggi la situazione è decisamente migliore che in gran parte dell'Italia.

La Regione<sup>1</sup> presenta un buon grado di apertura internazionale, superiore alla media nazionale ed è una esportatrice netta: nel 2016 il saldo commerciale del Veneto è positivo ed in crescita con un valore pari a circa 16,5 miliardi di euro. Il 59% delle esportazioni della Regione sono rivolte agli altri stati membri dell'Unione europea, anche se la composizione dell'export negli ultimi 5 anni è andata modificandosi a favore dei Paesi Extra UE (in aumento di circa 3 punti percentuali rispetto al 2009). Sui mercati internazionali si riconoscono per particolare dinamicità le nostre imprese distrettuali che si distinguono per la spiccata propensione all'export: le performance sui mercati internazionali delle imprese distrettuali hanno un peso rilevante rispetto all'export totale. Nel 2016, con un aumento delle esportazioni di 221,6 milioni di euro, il Veneto ha confermato l'alta competitività dei suoi 25 distretti industriali, secondi in ambito italiano solo a quelli dell'Emilia Romagna.

Il Veneto spende l'1,1% del PIL in attività di ricerca e sviluppo, un dato inferiore alla media del Nord Italia. Questo dato è in parte spiegato dal maggiore impegno in attività di ricerca delle imprese attive del settore privato: la spesa in ricerca e sviluppo in Veneto è sostenuta per il 67% dalle imprese e solo per il 25% da università pubbliche e private, per il restante da istituzioni pubbliche e private no-profit.

Molte, secondo l'ultimo aggiornamento di InfoCamere, sono le start up, registrate nell'apposito registro: 714, il 9% circa delle start-up complessivamente presenti nel territorio italiano e il 16% di quelle attive nel solo Nord Italia. Guardando all'andamento nel tempo dei nuovi ingressi si nota quanto sia stato costante il processo di costituzione di nuove start-up. Il numero è aumentato di quasi sei volte nel giro di soli tre anni: da 81 nel 2013 a 482 nel 2016, con Padova e Treviso che insieme ospitano quasi la metà del totale regionale.

In particolare, per ogni milione di abitanti, sono presenti nella provincia di Padova ben 219 start-up innovative, un dato nettamente superiore alla media della regione (145) ma anche a quella settentrionale (160) e nazionale (133). Interessante è il dato sulla presenza giovanile all'interno della compagine sociale delle start-up fondate: è il 22% delle start up venete ad essere costituite da una prevalenza giovanile all'interno dell'assetto societario.

La capacità di sopravvivenza nel tempo di queste imprese è però tendenzialmente inferiore sia alla media del Nord Italia che al dato nazionale: osservando la percentuale di start-up che, al termine del 2016, risultano ancora attive da 1, 2 o 3 anni in Veneto, il 95,3% delle start-up esistenti a fine 2013 risultavano ancora presenti sul mercato un anno dopo, mentre è il 73,6% a risultare ancora attivo sul mercato 2 anni dopo e solo il 53,4% dopo tre anni. Su questo quindi la Regione può e deve fare di più, a livello di promozione, circolazione delle informazioni ed assistenza alle imprese.

Il progetto di legge che discutiamo oggi si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export ai quali possano partecipare le imprese, singole e associate, aventi sede operativa in Veneto, riunendo in un unico testo tutta la normativa vigente nell'ordinamento regionale, semplificandola ed aggiornandola alle esigenze di mercato.

Ma questo progetto di legge è soprattutto la pietra tombale su Veneto Promozione, il braccio operativo delle attività in materia di promozione economica delle imprese in Veneto.

Braccio operativo che solo tre anni fa la Regione aveva definito strategico e che ha continuato a difendere nelle risposte alle numerose interrogazioni presentate in questa legislatura da noi consiglieri del Movimento 5 Stelle su missioni dubbie in giro per il mondo e persino su gare ciclistiche fantasma (la Cycling Venice Garden, ormai ribattezzata Coppa Cobram) per poi però smantellarlo in fretta e furia, con un silenzio assordante di chi di dovere, prima di tutto del Presidente Zaia. Ma come; non era una società in salute, in attivo e non se ne poteva fare a meno?

<sup>1</sup> Tutti i dati sono presi dal Report I-Com “Veneto- L'economia della Regione e i rapporti tra le amministrazioni territoriali e le imprese” a cura di I-Com Istituto per la competitività

Alla fine, come sempre accade in questi casi, a rimetterci sono stati i venti lavoratori della società: è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo e sono rimasti a casa.

Analizzando il testo del progetto di legge n. 256 appare evidente come si passi ad un sistema più fluido rispetto a quello precedente. Vengono abrogate la legge n. 33 del 2004 e l'articolo 33 della legge n. 6 del 2015 ma sostanzialmente se ne recuperano molti contenuti: l'articolo 1 "Finalità" infatti riprende, copia carbone, il comma 1 dell'articolo 33 abrogato.

L'articolo 2 riprende ed attualizza il catalogo delle attività volte a realizzare le finalità dell'articolo 1, già previste nell'articolo 2 della legge n. 33 del 2004, attività che fondamentalmente articolano la promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economici-produttivi. Confrontando nuovo e vecchi testi di legge si nota però una "vittima": l'organismo consultivo previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 33 relativo al comitato regionale di coordinamento non è stato riconfermato nel nuovo testo di legge.

Si è scelto di introdurre un parere delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale nell'approvazione della programmazione degli interventi, rinunciando quindi ad uno strumento formale di confronto, definito durante i lavori di Commissione, "farraginoso" dalla Giunta.

L'articolo 3, senza dubbio il cuore della legge, descrive la parte operativa relativa alla realizzazione delle attività, che sfocia nell'elaborazione, da parte della Giunta regionale, di programmi esecutivi annuali con una semplificazione di quella che era già la disciplina degli articoli 4 e 6 della legge 33 del 2004 ed una maggiore specificazione sotto l'aspetto delle modalità di attuazione dei programmi promozionali.

L'attuazione dei programmi potrà infatti seguire diverse modalità: la Giunta può provvedervi direttamente con i propri uffici oppure mediante accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni, accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto pubblico, ad esempio l'ICE nazionale, proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai programmi da attuare (ed il pensiero va subito a Veneto Innovazione...). Per il finanziamento del progetto di legge si individuano 329.000 euro, che vengono presi dal capitolo 100592 "Spese di funzionamento della società Veneto Promozione- scpa", chiudendo così, definitivamente, i conti con la società e sanando ogni pendenza.

Il nuovo modello appare senza dubbio un passo in avanti rispetto al passato perché, almeno in teoria, potrebbe superare la conflittualità e lo stallo che in un più di una occasione c'è stato con le Camere di Commercio, proprio a causa della partecipazione paritaria dei due soggetti in Veneto Promozione; non avere una struttura fissa permette di non avere molti costi di funzionamento, così che praticamente tutti i soldi spesi possano andare davvero in promozione delle imprese.

La Regione dovrà, a fronte di un importante ruolo che viene riconosciuto alle associazioni di categoria, garantire la rappresentanza anche di quelle imprese che non sono iscritte (e che sono la stragrande maggioranza), dato che le Camere di Commercio sono governate non da eletti di tutte le imprese iscritte, ma, appunto, solo dalle associazioni di categoria.

La nuova legge apre strade tecnico operative diverse anche se l'Assessore in commissione è apparso avere le idee già molto chiare: le strutture regionali starebbero già lavorando ad una bozza di accordo con le Camere di Commercio, che vedrebbe la nascita di una nuova società senza che la Regione abbia quote ma alla quale farebbe riferimento per le attività promozionali per le imprese. Questo nuovo ente assorbirà gli esuberanti di Veneto Promozione? Intanto però nessuna delle sollecitazioni dei sindacati, sentiti in audizione durante i lavori di Commissione, è stata accolta dalla Giunta e nulla è stato previsto a tutela di questi lavoratori nel progetto di legge, si è solo rimarcata la volontà di arrivare ad una soluzione...basterà?

In attesa di questo accordo, in attesa di capire come nella pratica verrà fatta la programmazione, il giudizio su questo progetto di legge non può che essere sospeso e quindi preannuncio il mio voto di astensione, anche per un'altra considerazione, non ultima per importanza.

Il progetto di legge, presentato quest'estate, ha avuto un'improvvisa accelerazione dopo mesi di silenzio ed è stato licenziato molto velocemente pochi giorni fa. Per evitare che le risorse stanziati vadano in economia, è stato detto dall'Assessore Forcolin, perché non sarebbero impiegabili e impegnabili. Ma questo progetto di legge rischia di dover essere modificato o integrato fra pochi mesi, anzi poche settimane dopo essere approvato.

Nella relazione del Relatore si legge che il progetto di legge vuole "dare risposta alle esigenze del tessuto produttivo del Veneto alla luce dell'evoluzione dei settori e dei mercati, tenuto conto della normativa europea e statale in materia".

Il contesto normativo e di funzioni però potrebbe cambiare, anzi, in realtà tutti o gran parte di noi in quest'Aula auspichiamo che lo faccia presto.

Nella trattativa per l'autonomia, ex articolo 116 comma 3 della Costituzione, ora in corso presso lo Stato centrale e nella proposta di legge statale che noi abbiamo votato a quel fine, sono due i punti che riguardano direttamente la materia che trattiamo oggi: l'articolo 39 "Commercio con l'estero", che al primo comma prevede che la Regione Veneto eserciti, al fine di sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione, le funzioni relative all'organizzazione e al coordinamento della attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria e l'articolo 23 "Sistema camerale regionale", secondo il quale "Salve le funzioni assegnate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) dalla disciplina vigente ed il connesso assetto delle funzioni di vigilanza, è attribuita alla Regione del Veneto, anche in considerazione della competenza già spettante in materia di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la funzione legislativa in materia di ordinamento delle CCIAA del territorio veneto, al fine di ottimizzare le funzioni per lo sviluppo dei servizi alle imprese".

Quest'ultimo articolo ha un'importanza strategica enorme, se la trattativa andrà a buon fine la regolazione del Veneto sarà un po' meno vicina a quella di una regione a statuto ordinario e un po' più vicina a quella del Trentino Alto Adige, così che, nel ri-

spetto di quelle prerogative statali che non è possibile superare, gli enti camerali possano essere sempre meno uffici periferici dello Stato e sempre più strumento di vero autogoverno e sussidiarietà, con una normazione più vicina alle esigenze del territorio e del mercato.

In questo modo la sinergia ed il lavoro proficuo con le Camere di commercio non potrebbe che aumentare, con potenzialità maggiori rispetto al contesto di questo progetto di legge, così da rispondere con più efficacia alle esigenze delle circa 437.000 imprese venete, tutte potenziali beneficiarie dell'intervento regionale e soprattutto di quelle più piccole, che più di tutte necessitano di maggiori strumenti intermediari che li aiutino nel dialogo con le istituzioni e con l'estero.”.

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione promozione economica e internazionalizzazione